

Plus e minusvalenze nel reddito di lavoro autonomo

di [Devis Nucibella](#)

Publicato il 17 Marzo 2022

Una materia che si presenta in sede di **chiusura del periodo d'imposta** ai fini della **determinazione del reddito imponibile** è la **rilevanza** o meno delle **plus/minusvalenze** per i **lavoratori autonomi** e la loro determinazione/imponibilità.

Vediamo di seguito la disciplina da seguire facendo una **distinzione tra beni strumentali e immobili**, puntando il mouse sui beni a deducibilità limitata, come le auto.

Determinazione del reddito di lavoro autonomo

Quando un professionista o un artista, che determina il **reddito con regime analitico**, effettua una **cessione di un bene strumentale**, rileva una **plusvalenza** o una **minusvalenza** che concorre alla formazione del reddito imponibile e **la deve dichiarare nel Modello Redditi al quadro RE**.



Questi gli argomenti qui trattati:

- Quando le plusvalenze e minusvalenze influenzano il reddito
- Determinazione della plusvalenza
- Principio di cassa
- Indicazione nel modello Redditi
- No rateizzazione
- Beni parzialmente deducibili
- Immobili
- Immobili uso promiscuo

Quando le plusvalenze e minusvalenze influenzano il reddito

L'[art. 54 del TUIR](#) ai commi 1-bis, 1-bis.1 e 1-ter delinea il comportamento da attuare nel caso in cui si realizzino una plusvalenza o una minusvalenza per i professionisti, e come queste influenzano il reddito.

L'art. 54 comma 1-bis del Tuir evidenzia che **partecipano alla formazione del reddito le plusvalenze dei beni strumentali**, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, se:

- sono realizzate mediante **cessione a titolo oneroso**;
- sono realizzate mediante il **risarcimento**, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
- i beni vengono destinati al **consumo personale o familiare** dell'esercente l'arte o la professione o a **finalità estranee** all'arte o professione.

Inoltre, per dar luogo a plusvalenze la cessione deve riguardare o **beni mobili acquistati dopo il 4/7/2006 o beni immobili acquistati tra il 2007 e il 2009** (si veda paragrafo successivo).

L'art. 54 del Tuir al comma 1-bis.1 evidenzia che **partecipano a ridurre il reddito, le minusvalenze dei beni strumentali**, esclusi gli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione, se:

- sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
- sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni.

Si precisa che concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di **beni mobili e immobili strumentali**: il requisito della strumentalità cioè dell'utilizzo del bene nell'attività d'impresa è condizione fondamentale per poter imputare correttamente questi valori.

Articolo 54 del Tuir comma 1 bis

1 bis Concorrono a formare il reddito le plusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, se:

- a. sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
- b. sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
- c. i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione.

1 bis 1. Le minusvalenze dei beni strumentali di cui al comma 1 bis sono deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma 1 bis.

Determinazione della plusvalenza

Ai fini della determinazione della plusvalenza/minusvalenza va fatto riferimento al comma 1-ter, art. 54, TUIR, in base al quale plusvalenza/minusvalenza va calcolata come **differenza positiva tra:**

- il **corrispettivo** o l'**indennità** percepita e il costo non ammortizzato,
- il **valore normale del bene** e il **costo non ammortizzato** (in assenza di corrispettivo).

| Determinazione della plus/minusvalenza | |
|---|---|
| cessione a titolo oneroso o risarcimento o esistenza di corrispettivo/indennità | CORRISPETTIVO/INDENNITÀ PERCEPITI MENO (COSTO STORICO - FONDO AMMORTAMENTO) |

| | |
|---|---|
| Consumo personale/familiare o destinazione a finalità estranee all'arte o professione e mancanza di corrispettivo/indennità | VALORE NORMALE DEL BENE MENO (COSTO STORICO - FONDO AMMORTAMENTO) |
|---|---|

Articolo 54 del Tuir comma 1 ter

1 ter. Si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva o negativa, tra il co

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento